



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In nome del Popolo Italiano**

**LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA**

**Sezione Prima civile**

riunita in camera di consiglio e così composta

Dott. Riccardo Baudinelli -Presidente  
Dott. Stefano Tarantola -Consigliere  
Dott. Francesca Traverso -Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa n. 22/2023 R.G. promossa da

*Parte\_1* (COD. FISC: *C.F.\_1* ) nata in **VENARIA REALE (TO) il 16/02/1956** - elettivamente domiciliata presso il difensore in **VIA PALEOCAPA 21 A 9 SAVONA** rappresentata e difesa dagli Avv.ti **ALESSANDRIA LUISA e LOVIGLIO ANNA;**

attrice in impugnazione

nei confronti di

*Controparte\_1* (COD. FISC. *C.F.\_2* ) - nata in **SAVONA (SV) il 16/08/1971** elettivamente domiciliata presso il difensore in **VIA PALEOCAPA 18/13 SAVONA** rappresentato e difeso dall'Avv. **MILONE FRANCESCA**

convenuta in impugnazione



## CONCLUSIONI

**Per l'attrice in impugnazione** *Pt\_1* : “Piaccia alla Corte d’Appello di Genova Ill.ma, reiectis contrariis, in parziale riforma del lodo arbitrale del 29/09/2022, notificato in data 29/09/2022, ed in accoglimento del presente gravame, per tutti i motivi sopra esposti:


- dichiarare la nullità parziale del lodo con riferimento al capo sub lettera c) nel quale è stata respinta la domanda restitutoria della somma di € 73.000,00= della signora *Pt\_1* ; nonché con riferimento al capo sub lettera d) nel quale è stata respinta ogni ulteriore domanda della signora *Pt\_1* anche risarcitoria e relativa parte motiva; conseguentemente, in riforma dei capi c) e d del lodo e relativa parte motiva in accoglimento delle domande della signora *Pt\_1* :

1-accertare e dichiarare la responsabilità della signora *Controparte\_1* , nei confronti della signora *Controparte\_2* , ai sensi degli artt. 1337, 1453 e 1381 c.c.;

2-accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di cessione d'azienda stipulato tra la signora *Controparte\_2* e la signora *Controparte\_1* in data 19/12/2006 per grave inadempimento della signora *Controparte\_1* e, conseguentemente,

3- dichiarare tenuta e condannare la signora *Controparte\_1* alla restituzione in favore della signora *Controparte\_2* di tutte le somme pagate a titolo di prezzo della cessione d’azienda, pari ad € 73 .000,00 = (di cui € 65.000,00= a titolo di caparra confirmatoria ed € 00 a titolo di pagamento cambiali per ulteriore acconto); nonché confermare la restituzione di tutte le cambiali sottoscritte e consegnate a titolo di saldo del prezzo della cessione d’azienda del valore di € 167.000,00 ed, in ogni caso, dichiarare prescritto il relativo diritto di credito

4. dichiarar e, altresì, tenuta e condannare la signora *Controparte\_1* al risarcimento in favore della signora *Controparte\_2* di tutti i danni dalla medesima subiti e subendi in conseguenza del comportamento illecito ed inadempiente della convenuta in misura non inferiore ad € 27.000 ovvero nella diversa somma emergenda



nel corso dell'arbitrato e/o meglio vista e ritenuta dal Collegio arbitrale , anche in via equitativa , oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;

5 respingere le domande ed eccezioni formulate dalla signora *Controparte\_1* in quanto infondate sia in fatto che in diritto;

6 il tutto con vittoria delle spese di lite del presente giudizio nonché del procedimento arbitrale”

**Per la convenuta in impugnazione** *CP\_1* : “Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello adita, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione rigettata:

a) Dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l’appello proposto dalla signora *Controparte\_3* avverso il lodo arbitrare rituale pronunciato in data 29 settembre 2022 e notificato a mezzo pec in data 30 settembre 2022 a cura del Presidente del Collegio avv. Paolo Dogliotti.

b) confermare le statuizioni del lodo reso, e pertanto dichiarare l’efficacia del lodo reso dal Collegio Arbitrale in data 29 settembre 2022;

In ogni caso, con vittoria di spese e compensi. In subordine, nell’ ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande di nullità attoree formulate:

1) respingere tutte le domande formulate dalla signora *Pt\_1* nei confronti della signora *CP\_1*

2) accogliere le domande di parte *CP\_1* così come formulate in atti nella procedura arbitrale, ivi comprese le domande istruttorie;

In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con lodo definitivo del 29.09.2022, il Collegio Arbitrale, “in esecuzione della clausola compromissoria contenuta nell’art. 6 del contratto di cessione di azienda datato 19/12/2006 autenticato nelle firme in data 24/01/2007 dal Notaio *Persona\_1* di Savona, Rep. N.r 114405, racc n.ro 9048, intervenuto tra *Controparte\_1* e *Controparte\_2* , così decideva:



Il Collegio arbitrale ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:


- a) Accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto di cessione d'azienda datato 19/12/2006, autenticato nelle firme in data 24/01/2007 dal Notaio Stefania La Faja di Savona, Rep. n.ro 114405, racc. n.ro 9048, intervenuto tra DEMARIA Barbara e BASILE Carla Rosa;
- b) Condanna, per le causali di cui in parte motiva, la sig.ra DEMARIA Barbara a restituire i n.ro 81 effetti cambiari da € 2.000,00# e n.ro 5 effetti cambiari da € 1.000,00# a lei rilasciati dalla sig.ra BASILE Carla Rosa in forza della scrittura di riconoscimento di debito datata 19/12/2006 versata in atti dalle Parti, accertando e dichiarando in ogni caso l'insussistenza del credito portato in tali effetti cambiari;
- c) Respinge ogni ulteriore e diversa domanda restitutoria delle Parti, ritenendo compensate le reciproche obbligazioni restitutorie in misura corrispondente all'arricchimento della sig.ra DEMARIA Barbara che si liquida in complessivi € 73.000,00# per le ragioni di cui alla parte motiva;
- d) Respinge ogni ulteriore e diversa domanda delle Parti, anche risarcitoria;
- e) Liquida le spese e competenze del Collegio arbitrale nell'importo di € 21.473,60# comprensivi di accessori fiscali e previdenziali di legge; il Collegio, dato atto di aver già ricevuto in acconto dalle Parti la complessiva somma di € 10.736,80#, pone il relativo esborso a carico delle parti in egual misura, ferma la responsabilità solidale di entrambe;
- f) Pone gli importi liquidati per spese e competenze del Collegio arbitrale a carico solidale delle parti, anche ex art. 814 c.p.c.;
- g) Compensa interamente tra le parti le reciproche spese di difesa.

Avverso tale decisione, proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte Pt\_1

[...], con atto notificato in data 29.12.2022.

Con comparsa si costituiva Controparte\_1, la quale instava per il rigetto dell'impugnazione.

Con ordinanza in data 11.07.2023 la Corte rinviava la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni.



Infine, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe all'udienza collegiale in data 25.09.2024, e quindi la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza dell'8.10.2024, previa concessione dei termini ex art. 190 c. 1 c.p.c. (gg. 60 per le conclusionali e gg. 20 per le repliche).

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

AD AVVISO DELLA CORTE, L'IMPUGNAZIONE È INFONDATA E DEVE ESSERE RIGETTATA.

LA CORTE OSSERVA QUANTO SEGUE:

- i) il giudizio arbitrale di cui è causa è stato introdotto sulla base della clausola compromissoria prevista dell'art. 6 del contratto di cessione di azienda stipulato il 19.12.2006 autenticato il 24.1.2007 e dunque successiva alle modifiche introdotte alle impugnazioni di lodo dal D.l.vo 40/2006;
- ii) la clausola compromissoria prevedeva che:

6) Tutte indistintamente le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in merito alla presente scrittura, saranno devolute ad un unico arbitro amichevole compositore scelto di comune accordo tra i ragionieri collegiati ed i dottori commercialisti. In mancanza di accordo sarà nominato un Collegio di tre arbitri di cui uno per parte ed il terzo scelto dai due arbitri e, in difetto di accordo, dal Presidente

- iii) risulta per tabulas, dal tenore letterale della clausola, che non era contemplata la possibilità di impugnare il lodo per violazione di norme di diritto relative al merito della controversia.

Occorre pertanto ribadire che nel presente giudizio, non è proponibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, trattandosi di clausola compromissoria successiva alle modifiche introdotte dalla novella del 2006 (art. 24 del D.l.vo. 40 del 2006) (Cass. Sez. U., 09/05/2016, n. 9284, Rv. 639686 – 01).

### **MOTIVI DI IMPUGNAZIONE**

**PRIMO MOTIVO Nullità del lodo ex art. 829 comma 1 n. 4 “per pronuncia fuori dai limiti della convenzione arbitrale”** secondo l'attrice in impugnazione, “l'onere di provare gli utili percepiti dall'esponente sarebbe spettato alla CP\_1 che ne



chiedeva la compensazione con quanto avrebbe dovuto restituire alla controparte. Tuttavia, pur essendo in possesso dei documenti necessari, come correttamente rilevato dagli arbitri nella parte motiva del lodo, la **CP\_I** non ha fornito la necessaria prova, limitandosi a formulare un'inammissibile istanza di acquisizione di documenti contabili, respinta dal collegio arbitrale" (atto di impugnazione pag.6). Gli arbitri avrebbero pertanto giudicato secondo equità anziché secondo diritto quantificando gli utili percepiti dalla **Pt\_I** "in via equitativa" e dunque fuori dalla convenzione di arbitrato.


A parere della Corte il motivo non è fondato.

Trattasi, come si evince dalla lettura del motivo, di questione di fatto relativa al merito della controversia, trattandosi di critiche ai criteri utilizzati dagli arbitri per determinare le somme oggetto di indebito arricchimento.

Come emerge dal testo del provvedimento impugnato, gli arbitri, contrariamente a quanto lamentato, hanno deciso secondo diritto:

Precisato che, in ogni caso, il Collegio non ritiene che gli effetti restitutori di cui sopra possano essere estesi ai compensi corrisposti al mediatore Espis Roberto, dallo stesso maturati a seguito della conclusione dell'affare e non travolti dalle presenti statuizioni, per quanto riguarda la domanda di restituzione dell'acconto prezzo di € 73.000,00#, , pacificamente corrisposto dalla sig.ra BASILE Carla Rosa, il Collegio ritiene debba essere respinta in quanto, in applicazione dei principi surrichiamati, gli obblighi restitutori della sig.ra DEMARIA Barbara debbono essere circoscritti nei limiti del suo arricchimento.

Nella fattispecie risulta provato, tra l'altro per averlo confermato la stessa figlia della sig.ra BASILE Carla Rosa, che la ricorrente ha goduto e consumato le scorte di magazzino, valutate dalle parti in € 14.000,00#. Inoltre, risulta altresì dimostrato che al Monopolio sono stati corrisposti ulteriori € 26.000,00# per il riacquisto e/o la voltura della relativa licenza e che la sig.ra BASILE Carla Rosa ha condotto l'azienda percependone i relativi utili, che dovrebbero essere restituiti e il cui importo può essere valutato -anche in via equitativa, tenuto conto degli



elementi comunque emersi, quali ad es. le dichiarazioni del teste Espis Roberto in merito al valore dell'azienda, il prezzo che le Parti hanno attribuito alla cessione necessariamente comprensiva di avviamento, gli importi periodicamente maturati a credito del Monopolio- in complessivi € 33.000.00#.

In altre parole, non è stata assunta una decisione secondo equità, invece che secondo diritto, ma è stata effettuata una valutazione equitativa, basata comunque sulle risultanze processuali, circoscritta a uno degli elementi che concorrevano a determinare il valore dell'azienda ceduta, non potuta restituire per essersene verificato il perimento, al fine di decidere sulla domanda restitutoria formulata dalla **Pt\_1**.


Come insegnato dalla Giurisprudenza, “Nel giudizio, a critica vincolata e proponibile entro i limiti stabiliti dall'art. 829 c.p.c., di impugnazione per nullità del lodo arbitrale vige la regola della specificità della formulazione dei motivi, attesa la sua natura rescindente e la necessità di consentire al giudice, ed alla controparte, di verificare se le contestazioni proposte corrispondano esattamente a quelle formulabili alla stregua della suddetta norma. (Cass. Sez. 1, 30/11/2020, n. 27321, Rv. 659749 - 01).

Nel caso specifico, la parte impugnante cerca di prospettare come rientrante in uno dei casi tassativi di impugnazione ex art. 829 c.p.c. quella che è invece una censura attinente al merito della decisione adottata dagli arbitri.

**SECONDO MOTIVO- Nullità del lodo ex art. 829 comma 1 n. 8 “perché contrario a precedente sentenza passata in giudicato”** - L'attore lamenta che la decisione arbitrale sarebbe contraria a una sentenza penale della Corte d'appello di Genova 2023/2017: “Tale sentenza aveva già accertato il grave inadempimento della **CP\_1** determinante nella causazione del grave danno subito dalla **Pt\_1** a seguito della cessazione dell'attività per perdita delle licenze.” (atto di impugnazione pag.7).

Il motivo ad avviso della Corte non è accoglibile.

Sul punto si osserva che: i) si tratta di una pronuncia di assoluzione dal reato di truffa (imputata parte appellata, parte offesa parte appellante) perché il fatto non costituisce reato in cui la Corte d'Appello ha statuito che:




Tale decisione prevale (in quanto più favorevole all'imputata) rispetto a quella relativa alla dichiarazione di estinzione per prescrizione (maturata nell'ottobre 2015). Ricondata quindi la vicenda nell'ambito civilistico, in tale più opportuna sede le parti potranno pervenire ad un componimento dei rispettivi rapporti di dare-avere, mentre la decisione qui assunta determina inevitabilmente la necessità di revocare le statuizioni civili dell'impugnata sentenza.

ii) come emerge dalla motivazione della sentenza, la Corte non si è pronunciata sulla vicenda dedotta limitandosi ad esaminare i fatti al fine di verificare la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'imputata, revocando, peraltro, le statuizioni civili.

**TERZO MOTIVO Nullità del lodo ex art. 829 comma 1 n. 9 “per violazione del principio del contraddittorio”** - Con il terzo motivo l'attore lamenta che “Nel caso di specie gli arbitri non hanno poi rispettato il principio del contraddittorio, rilevando d'ufficio, in parte motiva, questioni di fatto senza averle previamente sottoposte alle parti e senza che le parti stesse ne avessero fatto richiesta.” (impugnazione pag. 8).

Gli arbitri avrebbero valutato elementi quali “Il rimborso del valore delle scorte di magazzino non era, però, un fatto oggetto di lite tra le parti, in quanto neppure previsto contrattualmente. La *CP\_1* non ha mai chiesto detto rimborso in sede di arbitrato, neppure in sede di precisazione delle conclusioni, dal momento che non è stata lei a pagarne il prezzo, bensì il fratello, *Persona\_2*. Tale circostanza era già stata accertata dalla Corte d'Appello di Genova nella sentenza penale n. 2023/2017 sopra richiamata e poi confermata in sede arbitrale dallo stesso *Persona\_2* in sede di prove testimoniali, in occasione dell'interrogazione su un capitolo di prova avente per oggetto altra questione, ovvero il fatto di aver chiesto alla *Pt\_1* la somma di € 40.000,00= per volturarle la licenza appena acquistata per la metà della cifra! Peraltro, non è certo neppure l'importo indicato, dal momento che il sig. *Persona\_2* ha testimoniato di aver pagato multe e aggio per “circa” € 26.000,00”, mentre in sede penale si parlava di “circa € 23.000,00=”.” (impugnazione pagg. 9 ed s.). Gli arbitri, inoltre, avrebbero mal valutato la testimonianza della (propria) teste “*Tes\_1* [...]” .


Ad avviso della Corte le doglianze non sono fondate.



Trattasi, come emerge dalla lettura del motivo, di questioni di fatto relative alla valutazione da parte degli Arbitri di documenti e di prove acquisite utilizzate per parametrare le reciproche poste tra le parti. Come insegnato dalla Giurisprudenza, “In tema di giudizio arbitrale, la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo formale ma nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, onde verificare se l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l'inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte; ne consegue che la nullità del lodo e del procedimento devono essere dichiarate solo ove nell'impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarle, segua l'indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa”. (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 18600 del 07/09/2020, Rv. 658811 - 01); in motivazione la Corte ha precisato che “questa Corte ha affermato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui nel giudizio arbitrale il principio del contraddittorio deve dirsi osservato quando le parti hanno avuto la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di conoscere le prove e le risultanze del processo ed hanno ottenuto il termine per presentare memorie e repliche e di conoscere in tempo utile le istanze e richieste avverse (cfr. Cass. n. 2201/2007 e Cass. n.131/2014)”.

Nella specie viene dedotta la violazione dell'art. 101 co.2 c.p.c., per un lamentato malgoverno delle regole di valutazione delle prove, senza peraltro dedurre lesioni al principio di dedurre e controdedurre: in tal modo, ancora una volta la parte impugnante cerca di prospettare come rientrante in uno dei casi tassativi di impugnazione ex art. 829 c.p.c. quella che è invece una censura attinente al merito della decisione adottata dagli arbitri.

**QUARTO MOTIVO Nullità del lodo ex art. 829 comma 3 per contrarietà all'ordine pubblico.** - Secondo l'attrice “Nel caso di specie, gli arbitri hanno violato il principio processuale generale e fondamentale della corrispondenza tra chiesto e pronunciato sancito dall'art. 112 c.p.c., pronunciandosi su domande non proposte dalle parti” Invero, come sopra rilevato, gli arbitri hanno respinto le domande restitutorie



dell'odierna appellante, ritenendo di doverle compensare con somme, a loro dire, spettanti alla *CP\_1* ma da questa non richieste. In particolare, né nelle memorie autorizzate per precisare le rispettive domande, né in sede di precisazione delle conclusioni, la *CP\_1* ha chiesto il rimborso del valore delle scorte di magazzino quantificate illegittimamente in suo favore dagli arbitri in € 14.000,00=. Inoltre, la *CP\_1* non ha chiesto (se non facendone un cenno tardivamente in sede di comparsa conclusionale), né avrebbe potuto, il rimborso della somma di € 26.000,000=, pagata dal sig. *Persona\_2* per acquistare la licenza revocata alla sorella dai Monopoli; sorella che, tra l'altro, non aveva interesse a riacquistare detta licenza, dal momento che, come accertato sia in sede arbitrale che in sede penale, con la somma di €73.000,00= percepita dall'esponente, aveva già iniziato una nuova attività commerciale" (impugnazione pagg. 11 ed s.).

Il motivo ad avviso della Corte non è accoglibile.

Come dedotto dalla stessa attrice ("Invero, come sopra rilevato, gli arbitri hanno respinto le domande restitutorie dell'odierna appellante, ritenendo di doverle compensare con somme, a loro dire, spettanti alla *CP\_1* ma da questa non richieste") si tratterebbe delle medesime violazioni di legge già evidenziate nel terzo motivo.

In ogni caso, come chiarito dalla Suprema Corte, "In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il rimando alla clausola dell'ordine pubblico da parte dell'art. 829, comma 3, c.p.c. deve essere interpretato in senso restrittivo, come rinvio limitato alle norme fondamentali e cogenti dell'ordinamento, escludendosi, in radice, una nozione "attenuata" di ordine pubblico, che coincide con il c.d. ordine pubblico interno e, cioè, con l'insieme delle norme imperative ... (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 8718 del 03/04/2024, Rv. 670655 – 01). Peraltro, prescindere dalla questione della riconducibilità della dedotta violazione di cui all'art. 112 c.p.c. nell'ambito dell'ordine pubblico, è sufficiente rilevare che il motivo è del tutto inammissibile.



Le doglianze di parte attrice, infatti, sono, in primo luogo, del tutto prive di correlazione con l'effettivo contenuto della decisione arbitrale, laddove è stato ritenuto quanto segue:

La risoluzione del contratto, infatti, implica la liberazione di entrambe le parti dall'obbligo di eseguire le prestazioni dovute in forza del contratto ed opera con efficacia retroattiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1458 c.c. (con esclusione, come ricordato, dei contratti a prestazioni continuate o periodiche), determinando al contempo il venir meno della causa giustificativa degli "spostamenti patrimoniali" realizzati in esecuzione del contratto; conseguentemente, ciascuna delle parti ha il diritto di ottenere, ex art. 2033 c.c., la restituzione di quanto già prestato o corrisposto in forza dell'accordo con tutti gli accessori che la cosa stessa avesse *medio tempore* prodotto.

Tuttavia, nella fattispecie l'azienda deve ritenersi perita, con la conseguenza che essa non è più restituibile in natura. Detta circostanza comporta l'applicazione delle disposizioni generali in materia di pagamento dell'indebitato di cui agli artt. 2033 e ss. c.c., "... sicché, vertendosi nel caso di restituzione di una cosa determinata della quale è impossibile la riconsegna, l'obbligo dell' "accipiens" risulta disciplinato dall'art. 2037 c.c.; sicché, ove sia in malafede nel ricevere o trattenere il bene, è tenuto a corrispondere il controvalore, mentre nell'opposta situazione di buona fede è obbligato nei soli limiti del suo arricchimento"(C.

Pagnotta, *Perimento di azienda oggetto di cessione: risoluzione del contratto e obblighi restitutori*, nota a Trib. Milano, sent. n. 10850/2016, in [www.giurisprudenzadelleimprese.it](http://www.giurisprudenzadelleimprese.it)).

Sulla scorta di tale inquadramento nell'ambito dell'art. 2041 c.c., e non pertanto in forza dell'asserita compensazione, il Collegio Arbitrale ha ritenuto che «... la domanda di restituzione dell'acconto prezzo di € 73.000,00, pacificamente corrisposto dalla signora CP\_2, ... debba essere respinta in quanto, in applicazione dei principi surrichiamati, gli obblighi restitutori della signora Pt\_2 debbano essere circoscritti nei limiti del suo arricchimento».

Gli importi che parte attrice afferma essere stati portati in compensazione sono in realtà quelli considerati dagli arbitri per stabilire il valore dell'azienda perita e non potuta



restituire (valore da portare in detrazione rispetto all'acconto percepito, per verificare e quantificare l'eventuale arricchimento).

Una volta ricostruito l'effettivo contenuto della decisione, in definitiva, appare evidente che, anche con il presente motivo, pur formalmente ricondotto a una delle ipotesi previste dall'art. 829 c.p.c., parte attrice cerca di far valere la violazione di una norma di diritto sostanziale attinente al merito della controversia.

**TANTO PREMESSO, RITENUTANE L'INFONDATEZZA, L'IMPUGNAZIONE DEVE ESSERE RIGETTATA.**

### **SPESE**

Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte *Pt\_1*

[...] le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in favore della parte *Controparte\_1*, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014 e successive modificazioni, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite ed in particolare:

Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)

Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000


Fase di studio della controversia, valore medio:	€ 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:	€ 4.326,00
Fase decisionale, valore medio:	€ 5.103,00
E così complessivamente	€ 14.317,00.

P. Q. M.

La Corte di Appello

Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,

1) rigetta l'impugnazione;



2) condanna *Parte\_1* a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 14.317,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario (15%), iva e cpa come per legge in favore della parte *Controparte\_1* ;

3) si dà atto ai sensi dell'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'impugnazione è stata completamente rigettata.

Genova, **12/02/2025**

Il Consigliere estensore

Dott. Francesca Traverso

Il Presidente  
Dott. Riccardo Baudinelli

Arbitrato in Italia